

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO
N. 1071/2009 e n. 1072/2009**

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio ritengono che " il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare" siano esentati da ogni autorizzazione di trasporto (vedi art.1 comma 5 lettera b Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21-10-2009 G.U.C.E. L.300/72 del 14.11.2009).

Le motivazioni di queste scelte si riscontrano nelle considerazioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21-10-2009 che al punto (6) così recita: " **Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti**".

E tali considerazioni sono riprese al punto (7) del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21-10-2009 in cui si ribadisce che "**occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti**, (e precisamente il trasporto di veicoli danneggiati o da riparare) **in ragione del loro carattere particolare**".

Come su può notare il legislatore ritiene giustamente che non può essere assoggettata ad autorizzazione il trasporto di veicoli guasti stante il loro carattere particolare e la piccolissima incidenza che questo tipo di trasporto ha nel mercato globale del trasporto.

E tra i mezzi di trasporto non è forse il carro attrezzi il veicolo più idoneo e più sicuro per il trasporto di veicoli danneggiati o guasti ?.

Pertanto, come più volte ribadito, l'attenzione degli organi di controllo deve focalizzarsi sulle cose trasportate (veicoli danneggiati o guasti) e non sul mezzo di trasporto utilizzato. Ed il soccorso stradale (meccanico) rientra sempre nell'ambito del trasporto di veicoli guasti o danneggiati indipendentemente dalla distanza e dai Km percorsi.

E solo in ragione della sicurezza stradale e della salute delle persone si impone il rispetto dei tempi di guida e di riposo con il funzionamento del cronotachigrafo dopo un ragionevole tempo.

E' presumibile che non vi sia alcuna necessità di controllo circa la salute delle persone per chi opera nel raggio di azione di 100 Km dalla propria base operativa. Da 0 a 100 ed oltre è sempre un trasporto con la differenza che nel primo caso non richiede tempi di sosta stante il breve tragitto.

Roma, 25 maggio 2011